

LORENZA CARLASSARE

CULTURA E TELEVISIONE: I PRINCIPI COSTITUZIONALI

SOMMARIO: 1. Costituzione, politica e cultura. — 2. Posizione diversa e specifica di una concessionaria pubblica. — 3. L'art. 9 della Costituzione. — 4. Istruzione e democrazia. — 5. Libertà della cultura (art. 33 della Costituzione) e pluralismo. — 6 (Segue) La sentenza della Corte Costituzionale n. 112/1993. — 7. Come garantire effettivamente il pluralismo? — 8. I rischi della « politica culturale ». — 9. Qualificazione e rotazione degli esperti per una cultura pluralista e svincolata dal mercato.

1. COSTITUZIONE, POLITICA E CULTURA.

Interrogarsi sui rapporti fra televisione e cultura è importante, oggi più che mai, per due motivi: grave e perdurante il primo, legato alla difficile situazione della cultura, contingente l'altro, legato alla profonda trasformazione in atto nell'intero sistema televisivo e all'interno della concessionaria pubblica. Il giurista, per simile indagine, dispone di solide basi normative, collocate al massimo livello del sistema, direttamente nel testo della Costituzione; ciò non significa tuttavia facilità di risposta, perché le norme esprimono valori in qualche modo antagonisti.

Le disposizioni di riferimento sicuramente non mancano; accanto a quelle più direttamente attinenti alla materia — gli artt. 9 e 33 della Costituzione, e, insieme, l'art. 21 — devono essere considerate anche disposizioni più generali contenenti principi che chiariscono e illuminano l'ordinamento intero; alludo agli artt. 1, 2, 3 della Costituzione medesima dai quali partono direttive abbastanza sicure per impostare un discorso in grado, pur nella sua ineliminabile problematicità, di condurre a qualche indicazione positiva. Il comma 2 dell'ultima disposizione menzionata, in particolare, appare determinante: se lo Stato ha compiti

* Questo scritto, destinato agli Studi in onore di F. Benvenuti, sviluppa la relazione tenuta al Convegno su « I diritti dell'utente

radiotelevisivo », organizzato dal Centro d'iniziativa giuridica P. Calamandrei (Santa Margherita Ligure, 7-8 maggio 1993).

propri, questi « *non sono mai finali, ma strumentali* e servono, come enuncia solennemente l'art. 3 della Costituzione, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese »¹.

Quale ostacolo maggiore del divario culturale, quale più grave impedimento della mancanza d'istruzione?

Il percorso tuttavia non è semplice né lineare nonostante le solide basi costituzionali, poiché intreccia questioni antiche tuttora aperte e di non facile soluzione in quanto espressive di esigenze diverse, che presentano tutte rischi non lievi.

Forse la più antica questione che subito s'incontra è quella del rapporto fra *politica e cultura*; e questa, a sua volta, ne sottende un'altra così grave e difficile da rendere insicure le radici medesime di ogni discorso: l'individuazione del concetto stesso di « cultura », e all'interno di questo, del concetto di « arte ». E qui davvero, almeno per quanto riguarda la contemporaneità — ed escluso solo ciò che ormai il tempo ha consolidato — si entra nel regno dell'opinabile.

Proprio l'incertezza intorno a cosa sia « cultura » — e a cosa sia « arte » — rende particolarmente acuto e difficile il rapporto con la politica. La cultura si nutre di libertà, ma anche di mezzi materiali, e questi ultimi, o meglio chi è in grado di fornirli, mettono in pericolo la libertà e la condizionano. E il condizionamento è tanto più forte quanto più incerto e difficile da individuare è il carattere culturale o artistico: in assenza di parametri sicuri, maggiormente arbitrato diviene l'intervento di sostegno².

Oggi, in particolare, chi fa cultura « è imprigionato da grandi organizzazioni o da potenti tecnostutture », la logica del mercato domina l'industria culturale, mentre i partiti « ormai ignorano l'autonomia di qualsiasi processo o forma culturale », basta pensare — si osserva³ — a come è gestita la RAI-TV. Il richiamo a quest'ultima è inevitabile, o almeno lo è stato sinora: qual è il rimedio possibile?

L'invito è al dialogo, a un discorso a più voci che non escluda la considerazione ponderata degli argomenti della tesi avversa, e non riduca perciò chi ascolta a spettatore passivo, ma, al contrario, ne sviluppi lo spirito critico. Invito di un laico, rinnovato ora, a distanza di un quarantennio, da un uomo di chiesa con spe-

¹ Come sottolinea F. BENVENUTI, *L'ordinamento repubblicano*, Venezia, 1975, 198.

² La difficoltà è particolarmente sottolineata da F. RIMOLI, *La libertà dell'arte*

nell'ordinamento italiano, Padova, 1992, 31-147, che dedica alla riflessione sul punto tutta la prima parte del volume.

³ N. MATTEUCCI, ne *il Mulino*, 1987, 755-775.

cifico riferimento alla comunicazione televisiva⁴, che è ancor più « autoritaria » e « unilaterale » degli altri media.

La politica culturale, dunque, è un bene o un male? La domanda di Norberto Bobbio⁵ è sempre attuale e ineludibile perché parlare di contenuti culturali delle trasmissioni televisive, della loro necessità e doverosità, significa ovviamente ammettere che vengano decisi dalla concessionaria pubblica (quanto influenzata dagli orientamenti dominanti, se non addirittura dagli orientamenti politici dominanti?) o dalle emittenti private soggette alle stesse oltre che ad altre, non meno pericolose influenze.

2. POSIZIONE DIVERSA E SPECIFICA DI UNA CONCESSIONARIA PUBBLICA.

Il discorso relativo alla doverosità di fornire cultura attraverso il mezzo televisivo, almeno con riferimento alla concessionaria pubblica, non sembra difficile. Anzi, come ormai la dottrina ha ben dimostrato da più di un trentennio⁶, vari principi costituzionali concorrono ad imporre alla Repubblica di farsi carico della crescita culturale delle persone e dello sviluppo medesimo della cultura.

Sebbene gli autori che si sono occupati dell'argomento, anche di recente, non ne abbiano trattato con riferimento specifico al mezzo radiotelevisivo ma piuttosto in relazione all'insegnamento, alla scuola, alla tutela dell'arte e alla sua promozione (e a quella della scienza), gli argomenti da essi addotti e sviluppati sono sicuramente applicabili al discorso che qui interessa⁷.

Se, come è stato ampiamente dimostrato, lo sviluppo della personalità dei cittadini, la loro crescita culturale, la capacità di decidere autonomamente — *precondizione*, questa, per la stessa esistenza di un sistema democratico — è un compito che lo Stato deve assolvere, non avrebbe senso ritenere che disponendo di uno strumento potente, penetrante, diffuso, di agevole fruizione come quello televisivo esso sia legittimato a non farne uso. Tanto più considerando la presenza di una concessionaria pubblica che anche oggi, in regime misto, conserva un'importanza funzione, più volte definita dalla Corte Costituzionale e di recente

⁴ N. BOBBIO, *Politica e cultura*, Torino, 1955, 16, 20.

⁵ Mi riferisco agli scritti del Cardinale Carlo Maria MARTINI — riuniti in *Dialogo col televisore*, marzo 1993 (supplemento de *l'Unità*) — il quale, considerato il carattere unilaterale dei media, sottolinea la necessità di favorire il processo di « uscita dalla massa », l'educazione critica degli utenti affinché « dallo stato di fruitori anonimi dei mes-

saggi e delle immagini massificate, entrino in un rapporto personale come recettori dialoganti, vigilanti e attivi » (pp. 46-47, 63).

⁶ Ha più di trent'anni ormai il volume di Enrico SPAGNA MUSSO, *Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana*, Napoli, 1961.

⁷ Si vedano gli studi recenti di M. ANIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova, 1991 e di F. RMOLI, *La libertà dell'arte* (cit. *supra* alla nt. 1).

puntualmente ribadita (sent. n. 112/1993) in base alla quale la stessa giurisprudenza ritiene di poterla differenziare, come servizio pubblico, dalle emittenti private.

È sin troppo evidente che, superata la fase del monopolio e delle giustificazioni che lo sorreggevano, in un sistema in cui coesistono pubblico e privato non ci si può esimere dall'interrogarsi sul ruolo che il soggetto « pubblico » deve svolgere. Una *posizione diversa e specifica* — più nettamente marcata dal carattere di pubblico servizio, dal diretto coinvolgimento con l'interesse generale, dall'essere strumento per la realizzazione dei fini che a quell'interesse si collegano — gli va comunque riconosciuta. E in effetti la Corte Costituzionale (sent. n. 112/1993) ne riconosce la peculiarità, distinguendo la posizione soggettiva dei concessionari privati e della concessionaria pubblica in base alla diversa natura che viene ad assumere la « concessione » se riferita agli uni o all'altra⁸.

Ciò non toglie che, in base ai due prime articoli della legge n. 223/1990, non sembri corretto considerare le emittenti private assolutamente al di fuori del discorso che stiamo facendo, dato che i principi ivi enunciati paiono rivolgersi a *tutte* in quanto principi dell'intero sistema radiotelevisivo⁹. Il comma 1 dell'art.1 afferma in via generale che la diffusione di programmi radiofonici o televisivi « ha carattere di preminente interesse generale »; il comma 2 precisa che « il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione », così come « l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, *culturali* e religiose nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati. »

La sentenza n. 112/1993 non smentisce, mi pare, ma addirittura conferma il contenuto di queste disposizioni che espressamente richiama (al punto 8) quando rileva che il legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento, ha ritenuto preferibile il sistema misto considerando gli imprenditori privati « come soggetti in grado di concorrere insieme al servizio pubblico nella realizzazione dei valori costituzionali posti a presidio dell'informazione radiotelevisiva ».

⁸ Si vedano in particolare i punti 9 e 10 della sent. n. 112 dove la Corte Costituzionale si sofferma sul « principio della concessione » che definisce « snodo fondamentale » del *sistema misto* delineato dalla legge n. 223/1990, e sul diverso significato che deve assumere se riferito alla concessionaria pubblica ovvero ai concessionari privati (per i quali

ultimi le norme costituzionali di riferimento vengono individuate essenzialmente negli artt. 21 e 41 della Costituzione).

⁹ Come ha ribadito R. ZACCARIA, *La concessione radiotelevisiva e la tutela dell'utente*, nel Convegno « I diritti dell'utente radiotelevisivo », Santa Margherita Ligure, 7-8 maggio 1993.

3. L'ART. 9 DELLA COSTITUZIONE.

La prima tra le disposizioni costituzionali da considerare è l'art. 9: « La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica » si legge nel comma 1. È un compito preciso, costituzionalmente imposto, cui gli organi pubblici non possono « legittimamente » sottrarsi, Parlamento compreso: una legge in contrasto col principio enunciato nell'art. 9 sarebbe incostituzionale. Un compito, anche questo, non finale, ma *strumentale* alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, come ha ben sottolineato Feliciano Benvenuti (*supra*, par. 1). « Strumentalità » essenziale al nostro discorso, che deve essere sempre tenuta presente come sottesa ad ogni argomentazione.

Disposizione fondamentale per alcuni, l'art. 9, ma superflua per altri, in particolare per M.S. Giannini¹⁰, propenso a ritenerla utile, semmai, dal solo punto di vista politico poiché la promozione culturale è un'attività « storicamente sempre presente nell'azione dei pubblici poteri » sin dai periodi dei regni barbarici e feudali, anche se la relativa elaborazione teorica si ha solo con lo Stato assoluto. I cultori del *Polizeyrecht*, in particolare, posero la promozione della cultura « tra i compiti primari degli Stati accanto allo sviluppo della promozione delle attività economiche », nella prospettiva più generale della promozione del benessere dei sudditi. Né l'intervento cessò negli Stati liberali borghesi dell'800 — precisa l'illustre autore — dove la logica del sistema portò solo ad inserire *anche* l'iniziativa privata in campo culturale, non a sostituire quella pubblica. Mentre poi negli Stati totalitari la stessa scelta degli indirizzi culturali finì per competere allo Stato, non più solo protagonista culturale, ma ente « in cui la cultura per eccellenza si impersonava ».

Il discorso di M.S. Giannini, diretto a minimizzare la portata normativa dell'enunciato costituzionale relativo alla promozione della cultura, mi sembra che viceversa faciliti la comprensione piena della portata e del valore nuovo che esso viene ad assumere in conseguenza del formale inserimento tra i principi fondamentali di una Costituzione rigida e della necessità d'interpretarlo nel sistema complessivo, alla luce dei principi più generali e caratterizzanti: quelli, in particolare, di cui agli artt. 1, 2 e 3 della Costituzione: *democrazia, pieno sviluppo della persona, eguaglianza sostanziale*.

Non è più solo in nome dell'opportunità o di considerazioni scaturenti da interessi di vario genere — la necessità, ad esempio (cui accenna Giannini) per gli imprenditori di avere personale lavo-

¹⁰ M.S. GIANNINI, *Sull'art. 9 della Costituzione*, in *Scritti Falzea*, III, t. 1, Milano, 1991, 435 ss.

rativo alfabetizzato, o dello Stato totalitario di imporre il proprio indirizzo — ma della stessa coerenza con il sistema costituzionale e della necessità che esso trovi realizzazione — che ormai è giuridicamente doveroso promuovere lo sviluppo della cultura. E acquistata senso anche la lettura unitaria dell'art. 9 proposta da Michele Ainis per il quale la disposizione avrebbe la funzione d'introdurre « nel nucleo di fini-valori della Carta fondamentale il valore estetico-culturale, un valore cioè diverso e conflittuale rispetto ai valori dell'industria e del profitto dominanti nelle società contemporanee ». Una sorta di « cuneo », attraverso il quale « irrompe l'esigenza di assicurare il progresso culturale della comunità civile », esigenza alla quale l'azione dei pubblici poteri deve piegarsi¹¹.

La ricaduta di queste conclusioni sul problema delle trasmissioni televisive è evidente. E si specifica il ruolo della concessionaria pubblica tenuta ad assicurare che non venga sacrificato, appunto, quel *valore estetico-culturale*, in un settore altrimenti dominato dalla logica del mercato, pur essa ammissibile (si veda in particolare la sent. n. 112/1993) ma non esclusiva: ruolo di garanzia dello sviluppo della cultura e della sua diffusione. Quale strumento migliore per la diffusione della cultura di quello televisivo, cui tutti possono agevolmente accedere, di cui tutti o quasi dispongono, del quale, anzi, semmai si lamenta l'invasione nelle case e nella vita della gente?

Non può essere trascurato che il « bene culturale » — nozione che qui non può essere approfondita, ma da vari autori indagata a diversi fini, nella quale sicuramente rientrano anche le attività di prosa, musicali, cinematografiche¹² — si dice che è pubblico « non in quanto bene di appartenenza, ma in quanto bene di fruizione » destinato alla generalità dei consociati, sicché deve esserne comunque assicurata la fruibilità¹³. Se promuovere la cultura significa anche favorirne la diffusione tra le masse, ben si comprende quali prospettive si aprano per il mezzo televisivo, idoneo a svolgere a questo fine una funzione di primo piano.

4. ISTRUZIONE E DEMOCRAZIA.

L'elevazione culturale è essenziale alla democrazia. Su ciò non è necessario insistere, perché è ormai considerazione unanimemente condivisa e riccamente argomentata in dottrina¹⁴.

Quello fra istruzione e democrazia è del resto collegamento antico: già alle origini del costituzionalismo, nei primi Documenti che ne fis-

¹¹ M. AINIS, *Cultura*, cit., 10.

¹² M.S. GIANNINI, *Sull'art. 9 della Costituzione*, cit.

¹³ Si veda ancora M. AINIS, *Cultura*,

cit., 97 ss.

¹⁴ Si vedano in particolare gli autori menzionati *supra* alle not. 6 e 7.

sano i contenuti (penso alle Carte della Francia rivoluzionaria) la necessità dell'istruzione è ben presente. Mi piace ricordare con quanta lucidità e consapevolezza già ne trattasse Giuseppe Compagnoni — che ricoprì la prima cattedra di diritto costituzionale d'Europa nell'Università di Ferrara — in varie pagine del suo « Diritto costituzionale democratico » pubblicato nel 1797¹⁵. Del resto la limitazione del diritto di voto per ragioni di cultura (oltre che di censo) era una crudele riconferma del collegamento strettissimo fra democrazia e cultura: chi ne era privo, non poteva valersi degli strumenti della democrazia. L'esclusione di molti cittadini dai diritti politici trovava così una giustificazione di cui anche i critici ottocenteschi non riuscivano a negare il fondamento: « poiché ogni uomo ha in sé energie ragionanti e si può elevare a critico... dell'intero assetto sociale » — scriveva, ad esempio, Giovanni Vacchelli¹⁶ — « i sistemi moderni volgono verso il suffragio universale a cui fa ostacolo la insufficiente diffusione della cultura che impedisce l'effettuazione di ciò che è potenzialmente realizzabile ».

Se la democrazia è partecipazione, la partecipazione deve essere cosciente e libera: ma « libero » è chi agisce perché convinto, chi ha una personalità, ossia — ci ricorda Bobbio — chi ha « autonomia di giudizio e di azione »¹⁷.

Capacità di decidere e possibilità di decidere: due le condizioni dunque, istruzione e libertà. Sicché la Repubblica deve curare il pieno sviluppo della persona (artt. 2 e 3, comma 2, della Costituzione), rimuovendo gli ostacoli — non solo di ordine economico, ma anche culturale — che ne limitano il pieno sviluppo e ne impediscono di fatto la partecipazione alla vita politica e sociale del Paese. Poco è stato fatto in questa direzione; per chi non ha un adeguato supporto familiare rimane assai difficile avvicinarsi alla cultura. Di conseguenza, rimuovere gli *ostacoli culturali*, che forse di fatto sono quelli che contribuiscono maggiormente al divario di potere tra soggetti, ad incommensurabili differenze di peso politico e sociale, sarebbe un passo enorme verso la realizzazione del difficile obiettivo dell'eguaglianza sostanziale.

5. LIBERTÀ DELLA CULTURA (ART. 33 DELLA COSTITUZIONE) E PLURALISMO.

Impegno dunque a promuovere lo sviluppo della cultura, a renderla accessibile a tutti, quindi esigenza d'intervento anche attra-

¹⁵ Come già sottolineavo ne *La « Dichiarazione dei diritti » del 1789 e il suo valore attuale*, in *Principi dell'89 e Costituzione democratica*, a cura di L. CARLAS-

SARE, Padova, 1991, 44-45.

¹⁶ G. VACCHELLI, *Lo Stato e la cultura*, Roma, 1889, 125-126.

¹⁷ N. BOBBIO, *Politica*, cit., 86.

verso il servizio pubblico radiotelevisivo, da un lato; dall'altro lato tuttavia, fermissima, l'esigenza di *libertà*.

L'art. 33 della Costituzione « L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento » costituisce l'altro cardine per la ricostruzione di una disciplina della materia. Prima ancora del resto, a costituire un muro invalicabile contro ogni « indottrinamento » sta l'art. 21 che proclama solennemente la libertà di manifestazione del pensiero; e da quest'ultimo, cui l'art. 33 si aggiunge, resta precisato, come già sottolineava Esposito che — a differenza di quanto talora formalmente proclamato in qualche Costituzione (quella Ungherese ad esempio) — « non esistono né arte né scienza ufficiale o di Stato »¹⁸. Ma anche muovendo dal carattere strumentale dei compiti collettivi, si può affermare, con Benvenuti¹⁹ che « non sarebbe ammissibile l'imposizione autoritaria di una ideologia particolare con la esclusione di altre, mentre lo Stato deve limitarsi a consentire a tutti i propri membri di svolgere la loro personalità secondo la loro ideologia e cioè secondo la loro visione della società ».

Cosa ricavare da queste premesse per i problemi della cultura in televisione?

Una prima risposta è assolutamente sicura: contro una cultura di Stato, o, comunque, di una qualsiasi egemonia culturale la regola è il *pluralismo*. Risposta fatta propria dalla legge del 1990 (art. 1), ma, ciò che più conta, assunta a principio cardine della Corte Costituzionale che ha — e ripetutamente — dichiarato il pluralismo la condizione legittimante dell'intera disciplina radiotelevisiva. Come attuarlo? Anzi, soprattutto, come renderlo effettivo?

In primo luogo attraverso il pluralismo quantitativo, dato dalla presenza di più soggetti, liberamente orientati, potenzialmente portatori di indirizzi diversi e quindi in grado di costruire un panorama culturale non uniforme; la Corte Costituzionale ha riaffermato nell'ultima sentenza menzionata la libertà delle emittenti private secondo l'art. 21 della Costituzione.

Ciò dovrebbe assicurare il pluralismo qualitativo, la possibilità che si esprimano indirizzi diversificati, non ispirati a logiche unificanti: obiettivo che impone altresì il pluralismo interno non solo al sistema radiotelevisivo nel suo complesso, ma alla stessa struttura della concessionaria pubblica.

¹⁸ C. ESPOSITO, *La Costituzione italiana*, Padova, 1958, 7-9, 43.

¹⁹ F. BENVENUTI, *L'ordinamento repubblicano*, cit., 43. Il compito della Repubblica — sottolinea U. POTOTSCHNIC, *Insegnamento, istruzione, scuola*, in *Giur. Cost.*, 1961, 375-376, « è limitato al "pro-

muovere" la cultura », sicché essa dovrà dar corso ad ogni iniziativa che possa favorirne o facilitarne lo sviluppo, « ma non condizionarlo a determinati fini dello Stato »: la cultura « è un valore che non appartiene allo Stato e che anzi anche lo Stato ha il dovere di rispettare ».

Infine, il pluralismo dell'offerta dovrebbe garantire la libertà di scelta dell'utente consentendo a ciascuno non solo di sentire più voci, ma pure — direi — di essere soddisfatto nell'esigenza di accedere a programmi culturali *diversificati* anche nel contenuto, di ricevere un'offerta culturale il più completa possibile che lo metta in grado di selezionare le trasmissioni a seconda delle sue preferenze. Tutti i settori della cultura dovrebbero trovare spazio; e in nessuno di essi dovrebbe mai manifestarsi un indirizzo solo, neppure quello conforme alla cultura dominante.

La difficoltà di realizzare effettivamente questi risultati è evidente. Assai delicata quindi è la questione delle strade da percorrere, e richiede una riflessione attenta e paziente che propone nuovi interrogativi.

6. (*Segue*) LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 112/1993.

Il primo interrogativo è se nella recente disciplina il pluralismo possa dirsi davvero garantito. Accanto alla difficoltà oggettiva, va subito rilevato che la disciplina legislativa è sicuramente difettosa: nel nuovo regime di concessioni ai privati, i requisiti prescritti dalla legge per il rilascio non pongono in alcun modo le premesse necessarie a « favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo possibile di voci diverse — in modo che il cittadino possa essere messo in condizioni di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti » come afferma la Corte nella sentenza n. 112/1993. Requisiti che, come bene ha rilevato Paolo Caretti, non hanno nulla a che vedere con la diversificazione culturale dei soggetti che chiedono la concessione²⁰: si tratta infatti esclusivamente di requisiti di carattere tecnico-economico, ma non v'è nella legge riferimento alcuno ai contenuti della programmazione.

In ogni caso, la pluralità delle private (ammesso che si realizzi davvero e si esca finalmente dall'attuale duopolio) anche in concorrenza con l'emittente pubblica, di per sé non rimuove la carenza di libertà dell'utente: le decisioni sui programmi e sui loro contenuti restano sottoposte alla legge ferrea dell'*audience*, degli indici d'ascolto: « Questa cura spasmodica per non perdere spettatori si traduce... per lo più in un pericoloso abbassamento del livello dei programmi, in una corsa allo spettacolo, alla facilità e alla banalità ». È una logica che impone di raccontare re-

²⁰ Come ha ribadito recentemente P. CARETTI, *Costituzione e radiotelevisione: problemi attuali*, Conferenza tenuta all'Università di Ferrara, maggio 1993.

stando sempre alla superficie « con procedure di semplificazione della complessità » che sicuramente non realizzano l'educazione critica degli utenti²¹ essenziale alla democrazia. Democrazia — ha ribadito la Corte nella citata sent. n. 112 — che i « principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione... esigono sia basata su una libera opinione pubblica » e si sviluppi « attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale ».

Come si può dare un contributo a « una cultura condivisa dalla comunicazione che ne minimizzi gli effetti dispotici e ne massimizzi la opportunità di crescita... personale » come auspica Salvatore Veca²²?

Forse l'unica speranza sta davvero nelle reti pubbliche, purché s'investano del loro ruolo e non si lascino dominare, anch'esse, dalla ferrea legge dell'*audience*.

7. COME GARANTIRE EFFETTIVAMENTE IL PLURALISMO?

Il problema, allora, sta nella struttura organizzativa della televisione pubblica, nel sistema di reclutamento, nei controlli: ma, soprattutto nella restaurazione rigorosa del criterio di competenza *qualificata*. Problemi dei quali in questa sede non è possibile trattare, ma dei quali è altrettanto impossibile tacere perché essenziali ai fini della possibilità stessa d'impostare in modo corretto e non pericoloso la questione dei contenuti culturali delle trasmissioni radiotelevisive: contenuti che, nelle reti pubbliche almeno, debbono esserci.

Ho parlato di pericolosità non a caso: qui s'innesta il problema difficile, cui sin dall'inizio accennavo, di cosa sia « cultura » e di chi sia in grado di valutarlo. Il rischio è quello di dare voce alla sola cultura dominante. Infatti, a differenza delle trasmissioni rassicuranti, l'arte ad esempio, in tutte le sue manifestazioni, ha « una vocazione antagonista, un tratto polemico che difficilmente si lascia coniugare all'azione imbastita dai pubblici poteri »²³. Non solo è rappresentazione profonda « delle più intime dinamiche dei processi sociali », ma su questi finisce per influire « svol-

²¹ C.M. MARTINI, in *Dialogo*, cit., 63-64, 76, 95, fa rilevare come, le notizie fornite non siano approfondite e nell'informazione televisiva domini sempre « un tono da "toccata e fuga". La fretta, l'urgenza, lo *scoop*. Basta arrivare primi con l'immagine, la notizia, non importa quanto valutata, meditata, rielaborata ». Sicché il presente « sembra non avere radici, memoria, origine, ma nemmeno la possibilità di aprirsi a un futuro ». Non è possibile non convenire con questi rilievi, troppo evidenti perché sia necessario insi-

stervi. Basta pensare alle varie tavole rotonde, ai dibattiti, ecc., che dovrebbero avere una finalità informativa e di approfondimento culturale, nei quali, viceversa, *nulla* è approfondito ed anzi agli ospiti, spesso davvero illustri e competenti, la parola viene tolta subito e bruscamente; tanto che viene spontaneo chiedersi perché mai siano stati invitati!

²² S. VECÀ, *La TV: tra dispotismo e conoscenza*, in *Dialogo col televisore*, cit., 159.

²³ M. AINIS, *Cultura e politica*, cit., 111.

gendo un ruolo di proiezione negativa dei caratteri più celati del contesto ideologico in cui attivamente opera, e costituendo dunque rispetto ad esso una spinta progressiva e *lato sensu*, sovversiva »²⁴.

L'arte, insomma, introduce elementi inquietanti, che fanno riflettere; tanto più comodo e conveniente dunque rifugiarsi nelle telenovelas, nella facilità, nella banalità. « Quante immagini gratuite, quanti sentimenti falsi, donne in carta patinata, uomini di successo, situazioni irreali! quanti modelli soltanto esteriori, vuoti, univoci! quante immagini drogate della vita... »²⁵. Spettacoli che sembrano innocui, ma finiscono per creare un costume, diventano modelli da imitare, se non addirittura scuola di vita. Come del resto lo diventa, sia pure in modo bizzarro, la stessa comunicazione pubblicitaria dalla quale solo l'utente culturalmente attrezzato è in grado di difendersi.

I media indubbiamente, per « l'altissima capacità di avere effetto sulle nostre vite », esemplificano « uno dei volti canonici del potere, quello del potere ideologico, del potere sulle anime o sulle menti »: ma, democratizzare la « poliarchia mediatica », richiede utenti maturi e riflessivi²⁶.

Ho parlato dell'arte, ma il discorso ovviamente vale per altre espressioni culturali: la *storia* in particolare, nelle sue diverse, contrapposte interpretazioni, talora strumentali all'oggi, a contrasti politici del presente.

Sembra dunque di trovarsi in un circolo vizioso, in una via senza uscita; invece, forse, l'uscita c'è, anche se richiede tempo e attenzione. È l'uscita, almeno della televisione pubblica, dal dominio dell'*audience* e comunque del *medio consenso*: alla domanda se la televisione debba riflettere i valori, gli umori del pubblico, cioè il costume dominante, la risposta deve essere decisamente negativa. E questo per molte ragioni, di cui richiamerò solo le fondamentali: il principio, ormai affermato ed incontrovertito del pluralismo in tutte le accezioni già ricordate, che è anche pluralismo degli utenti, la necessità per un sistema democratico di agevolare la formazione della coscienza critica dei cittadini, l'esigenza di colmare il divario anche culturale fra i medesimi per consentire l'effettiva eguaglianza e il pieno sviluppo della persona, e, infine, l'obbligo di promuovere lo sviluppo della cultura nella libertà, che la Costituzione impone alla Repubblica come presupposto indispensabile alla realizzazione di tutti gli altri obiettivi ricordati.

²⁴ Come bene rileva F. RIMOLI, *La libertà*, cit., 134 ss., riprendendo ADORNO.

²⁵ C.M. MARTINI, *Dialogo*, cit., 83. Per un richiamo a RICHARDSON, nei cui romanzi moraleggianti sta (secondo A. HAUSER) « il

germe dell'arte più immorale che mai sia esistita », si veda ancora F. RIMOLI, *La libertà dell'arte*, cit., 109 (nt. 109).

²⁶ S. VECA, *La TV*, cit., 159.

8. I RISCHI DELLA « POLITICA CULTURALE ».

L'affermata necessità di soddisfare esigenze culturali richiede due chiarimenti, strettamente intrecciati fra loro. Il primo, sicuramente ovvio, che ciò non significa la scomparsa di ogni divertimento e intrattenimento, di ogni forma di spettacolo gradevolmente leggero, quanto piuttosto che nell'insieme dovrebbe essere riscontrabile un tono culturale, che le trasmissioni dovrebbero raggiungere un livello qualitativo almeno sufficiente. Cultura e noia non vanno necessariamente insieme se non nella mente di qualche burocrate all'antica. Capacità e mestiere non dovrebbero essere sacrificate: si tratta sempre in tutti i settori ed in ogni tipo di spettacolo di distinguere la qualità.

Se pluralismo significa anche possibilità di scelta per l'utente è chiaro, intanto, che i programmi devono essere diversificati e *nessun* settore ha da essere escluso o sproporzionatamente sacrificato. Coloro che amano la lirica devono poter trovare un'offerta che li soddisfi; offerta che viene ad essere, nel contempo, un'occasione per altri di avvicinarsi a questo genere. Lo stesso vale per la prosa, questa sì praticamente scomparsa in televisione (ma non alla radio): eppure non sembrerebbe né difficile né costoso riprendere qualche spettacolo teatrale, classico e contemporaneo. Registi e attori — come pure orchestre e cantanti — dovrebbero esserne lieti, se non altro per la notorietà che ne ricevono. Si tratterà al massimo, per difendere gli interessi economici di impresari e produttori, di impegnarsi a trasmettere lo spettacolo sul piccolo schermo quando, da tempo, non è più rappresentato.

Per il cinema il discorso è diverso: se ne vede molto in televisione, ma l'offerta non è sempre selettiva ed anzi, come si ripete con giusta insistenza da più parti, per un utente medio che abbia una vita regolare — divisa, intendo, fra notte e giorno — è assai difficile usufruire degli spettacoli migliori. I quali (forse ancora in omaggio alla ferrea legge dell'*audience*?) vengono trasmessi per lo più di notte. Non è il caso che mi trattenga su questo discorso ripetuto e scontato, e tuttavia — continuo a pensare — assolutamente misterioso. Che non riguarda, come è noto, soltanto il cinema, ma in genere tutte le trasmissioni « culturali »²⁷.

Il secondo chiarimento è già in qualche modo contenuto nelle considerazioni appena svolte. Il contenuto culturale di una trasmissione televisiva non va misurato dal fatto che sia formalmente etichettata come tale e così presentata al pubblico (forse per scoraggiarlo?).

²⁷ Il discorso è ripetuto da tutti i critici televisivi (in particolare vi insiste Sandra COMAZZI su *L'Espresso*) e, addirittura, nel

Radiocorriere della settimana dal 2 maggio 1993 il titolo principale della p. 116 è: *La cultura vien di notte*.

Cultura è arte in tutte le sue forme, musica, teatro, cinema, ma di qualità. È storia, memoria del passato (che dire dei documentari archeologici, rari e sacrificati in fasce orarie di dissuasione?), è scienza. Penso, ancora, all'educazione artistica, e in particolare alla divulgazione di opere pittoriche di cui la gente è tanto avida: la pittura sarebbe così facile da mostrare in televisione (anche senza essere preceduta da sigle apposite) e, viceversa, non è presente con la frequenza che persino l'*audience* potrebbe giustificare, come è ampiamente testimoniato dall'affluenza alle mostre²⁸. Per non parlare della rappresentazione del paesaggio (espressamente compreso nella tutela dell'art. 9 della Costituzione) che potrebbe soddisfare e stimolare l'interesse di un vasto numero di utenti, giovani compresi.

Tutto concorre alla crescita della persona, alla riduzione dell'inferiorità sofferta e pesante dell'ignoranza. E per la democrazia questo è essenziale; in particolare essenziale sarebbe la cultura civile, politica, *costituzionale*. Si è visto in modo acutissimo proprio in questo periodo quanta sia la voglia di sapere: il cittadino che vota, che deve scegliere, non è effettivamente informato sui diversi meccanismi giuridici e sui loro effetti nel sistema. Che cittadino è mai quello che non conosce neppure i suoi diritti fondamentali? Perché non fargli almeno conoscere la Costituzione? Qualunque demagogo può trovare credito sostenuto dall'ignoranza.

Particolarmente qui, peraltro, più insidioso che mai si presenta il pericolo — sin dall'inizio sottolineato — che il carattere «autoritario» del mezzo manifesta ancor più pesantemente: quello dell'indottrinamento, della cultura di regime, della falsificazione ideologica. Contro l'uso parziale e strumentale vale, ancora e sempre, il pluralismo, il dialogo tra posizioni diverse, tutte considerate e rappresentate: dialogo, non rissa. Penso ai dibattiti, alle tavole rotonde, ovali o quadrate in cui spesso non si fa cultura, perché questa è misura, ponderatezza, valutazione di tutti gli argomenti; non è pronunciarsi «a guisa di oracolo dal quale dipenda, in modo irrevocabile, una scelta perentoria e definitiva» — sottolinea Bobbio mettendoci in guardia dal «piccolo sapiente» per il quale i problemi non si risolvono, ma si decidono: per il quale il nodo dei problemi non va sciolto, ma *tagliato*. E per tagliarlo, «non è necessaria la ragione (che è l'arma dell'uomo di cultura). Basta la spada»²⁹.

²⁸ Questa è una constatazione che, mi pare, dovrebbe far riflettere: infatti non solo le mostre d'arte più facili, dove si espongono opere di artisti molto conosciuti, ma anche quelle più rare, raffinate e «difficili» sono frequentatissime. Ciò significa che il desiderio di conoscere è davvero forte, e

non è colmato in alcun modo neppure dalla scuola la quale solo in alcuni indirizzi ha programmi di storia dell'arte, nei quali, comunque, troppo spesso l'arte contemporanea è assente.

²⁹ N. BOBBIO, *Politica e cultura*, cit., 15.

Il rischio è presente, dunque, assai grave e denunciato da persone di diverse culture: non solo le parole pronunciate dal piccolo schermo acquistano, per ciò solo, una patente di autorevolezza a prescindere dalla solidità degli argomenti, ma troppo spesso chi intervista usa toni ossequiosi facendosi più « portavoce » che interlocutore « a nome della gente che non ha possibilità di rivolgere domande » né svolge un ruolo di contraddittorio³⁰. Viceversa, per la cultura come esercizio di *spirito critico*, è necessario distinguere « neutralità » e « imparzialità » e aver chiaro che esser imparziali non significa non schierarsi a favore dell'uno o dell'altra posizione, ma farlo « a ragion veduta »³¹.

Ho, infine, qualche perplessità sul concetto di cultura assunto nelle trasmissioni televisive, tendenzialmente identificato nel modello scolastico: qualcuno che spiega, a senso unico, pochissimi presenti in funzione di discenti — per lo più ragazzi, appunto — che si abbeverano. Anche se in qualche isolata trasmissione questo schema funziona abbastanza bene, è un modello che non può di certo essere generalizzato.

9. QUALIFICAZIONE E ROTAZIONE DEGLI ESPERTI PER UNA CULTURA PLURALISTA E SVINCOLATA DAL MERCATO.

Purtroppo, cercando soluzioni, si ritorna sempre al *problema organizzativo* che si palesa davvero come il problema centrale e preliminare; si ritorna, innanzitutto, alla necessità di « esperti ». Non i « soliti noti », presenti comunque in trasmissione troppo spesso solo per fare spettacolo, per lo più rapidamente tacitati dal conduttore o privati della possibilità di esprimersi e confrontarsi in un dibattito vero.

Esperti seri, diversi per tendenza e formazione, sono indispensabili in primo luogo al fine di scegliere i programmi, ad evitare i rischi di una politica culturale (*supra*, par. 7): esperti interni alla struttura o esterni, ma di differenti culture e, ciò che più conta, *rotanti* affinché orientamenti diversi siano *sicuramente* rappresentati³².

Sulla necessità della *rotazione* come regola assoluta accanto a quella della *diversificazione*, non è il caso di spendere molte parole data la sua evidenza. È però un'esigenza da sottolineare

³⁰ Come sottolinea ancora C.M. MARTINI, *Dialogo col televisore*, cit., 78.

³¹ Per « neutralità » s'intende abitualmente un atteggiamento pratico, per « imparzialità » un atteggiamento mentale; perciò — sottolinea N. BOBBIO, *Politica e cultura*, cit., 143 — « si può non restare neutrali, cioè mettersi da una parte piuttosto che

da un'altra, mantenendosi fedeli al metodo dell'imparzialità »; e, d'altra parte, si può « essere parziali, parzialissimi, in una posizione di neutralità ».

³² L'esigenza della rotazione è segnalata da vari autori: si veda in particolare F. RIMOLI, *La libertà dell'arte*, cit., 232.

con la massima forza: l'espressione artistica e culturale in genere *non* può ridursi alla rappresentazione di una corrente, di una tendenza più o meno immutabile a seconda della durata in carica di chi ha il potere di scegliere il contenuto dei programmi, di selezionare ciò che ha da essere offerto al pubblico. E non può ridursi alla rappresentazione di una corrente, non solo in nome di una completezza d'informazione (assolutamente indispensabile per la *formazione* culturale degli utenti) ma anche per attutire — se non eliminare — le conseguenze dannose di una situazione ormai largamente presente: la dipendenza della cultura dal mercato. Anche la televisione può, infatti, concorrere a rafforzare le tendenze di quest'ultimo valorizzando esclusivamente certi prodotti culturali e deprimendone altri: e certamente concorre alla formazione delle «mode». L'essenziale è, da un lato, che in tal modo non si producano effetti totalmente distorsivi a fini di pura speculazione — fenomeno del resto largamente noto all'industria culturale —; dall'altro, che si aiuti chi fa cultura ad attenuare la sua dipendenza dal mercato, a liberarsi almeno dai condizionamenti più pesanti. In questa prospettiva, lo sfruttamento televisivo di un'opera di qualità, potrebbe essere un modo per facilitarne la circolazione, la conoscenza e la diffusione, ed insieme per facilitare un più libero sviluppo della cultura. Con effetti in due direzioni: a vantaggio degli utenti, le cui conoscenze risulterebbero arricchite, e insieme a vantaggio della produzione culturale: autori ed interpreti potrebbero vedere l'opera loro rappresentata o divulgata senza doversi completamente sottomettere alla logica del mercato.

La parola, infine, dovrebbe spettare agli utenti: in modo da rendere possibile una varietà di trasmissioni che tenga conto delle diversità di aspettative, senza appiattirle tutte al livello più basso. Le richieste dovrebbero però trovare canali veramente efficaci: non sembra li rappresenti l'attuale «Consiglio degli utenti» almeno da quanto è emerso. Non resta invero che sperare in una disciplina futura: la riorganizzazione, in definitiva, davvero s'impone e costituisce, anzi, il punto di partenza essenziale al quale tutto il resto è condizionato.